

Federalismo in Toscana

4/2025

Trimestrale di informazione per cittadini e imprese
Anno XX - Numero 4/2025 - ISSN 2465-0188

L'imposta di soggiorno nei comuni italiani: uno strumento da valorizzare

Luciano Benedetti*

Negli anni più recenti i numeri del turismo in Italia sono cresciuti fino ad arrivare secondo l'ISTAT alle oltre 458 milioni di presenze nel 2024, recuperando il secondo posto fra i paesi europei e manifestando addirittura, in diverse situazioni, la patologia di sovraffollamento denominata di recente *overtourism*. L'imposta di soggiorno (IdS), introdotta in Italia nel 1938 con alterne fortune, poi scomparsa e ripristinata con il D.Lgs. 23/2011, rappresenta oggi un tributo locale sempre più diffuso e rilevante per il finanziamento delle politiche turistiche e ambientali dei comuni. Nonostante le sue potenzialità, la sua applicazione presenta ampi margini di miglioramento, sia in termini di equità che di efficacia.

Nella teoria economica, l'IdS si configura come un tributo *pigouviano*, volto a correggere le esternalità negative generate dal turismo. Il principio è semplice: chi usufruisce di un territorio contribuisce anche ai costi ambientali e infrastrutturali che ne derivano. In questo senso, il tributo favorisce un consumo più consapevole del "bene territorio" e consente sia di coprire una parte dei maggiori oneri pubblici dovuti ai flussi turistici, sia di finanziare sgravi fiscali per i residenti (c.d. "doppio dividendo"), mitigando gli effetti distorsivi di altre forme di tassazione².

Nel 2024 il gettito nazionale dell'imposta ha superato il miliardo di euro, con una crescita del 27,3% rispetto all'anno precedente³. Le città con maggiore incasso sono state Roma, Milano, Firenze e Venezia, seguite da Napoli, Bologna e Rimini. A livello regionale si sono registrati incrementi particolarmente significativi in Lazio, Lombardia e Toscana. I dati dei primi otto mesi del 2025 ne fanno stimare, come previsto, un'ulteriore crescita⁴.

Tuttavia, l'IdS rappresenta ancora solo il 2,5% delle entrate tributarie totali dei comuni (ben al di sotto di IMU, TARI ed Addizionale Irpef) ed il suo potenziale è ben lontano dall'essere pienamente sfruttato.

Per quanto riguarda la Toscana, tale quota sale al 3,8%. I comuni che presentano incassi di IdS nel 2024 sono 133 su 273 (48,7% sul totale) ed il gettito totale secondo l'osservatorio JFC è di circa € 121,8 milioni, di cui oltre € 76 milioni concentrati nel solo capoluogo. Il Comune di Firenze è storicamente un bat-

tistrada sull'argomento anche a livello nazionale e produce oltre il 62% dell'intero riscosso regionale.

Nella tabella seguente è illustrato il gettito dell'IdS 2024 dei principali comuni toscani.

Tabella 1.

GETTITO DELL'IDS 2024 DEI PRINCIPALI COMUNI TOSCANI

Comune, 2024	Riscosso totale 2024
Firenze	76.907.179 €
Pisa	3.732.119 €
Siena	2.238.525 €
San Vincenzo	2.200.450 €
Lucca	2.088.608 €
Montecatini-Terme	1.558.102 €
Castiglione Della Pescaia	1.543.231 €
Orbetello	1.348.019 €
Grosseto	1.176.514 €
Castagneto Carducci	1.090.070 €
Viareggio	1.038.184 €
Massa	903.014 €
Arezzo	790.392 €
Piombino	776.414 €
San Gimignano	767.697 €
Livorno	730.481 €
Sesto Fiorentino	710.162 €
Castelnuovo Berardenga	664.098 €
Bibbona	637.104 €
Camaiore	634.955 €

Fonte: BDAP, riscossioni CP+RS, rendiconto 2024

È interessante verificare nei primi dodici comuni toscani per gettito del titolo I entrate l'incidenza dell'IdS sul totale delle entrate tributarie. Come si si vede, la quota è fortemente diversificata.

Tabella 2.

INCIDENZA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO SUL TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PER GETTITO DI TITOLO I

Comune, 2024	Imposta di soggiorno	Entrate tributarie	Incidenza
Firenze	76.907.179 €	442.075.423 €	17,4%
Prato	496.114 €	164.397.078 €	0,3%
Livorno	730.481 €	125.426.593 €	0,6%
Pisa	3.732.119 €	96.033.421 €	3,9%
Arezzo	790.392 €	73.418.276 €	1,1%
Pistoia	237.162 €	70.901.673 €	0,3%
Viareggio	1.038.184 €	66.870.659 €	1,6%
Grosseto	1.176.514 €	65.532.326 €	1,8%
Siena	2.238.525 €	60.921.210 €	3,7%
Massa	903.014 €	58.452.018 €	1,5%
Lucca	2.088.608 €	48.594.974 €	4,3%
Carrara	0	45.458.455 €	0,0%

Fonte: BDAP, riscossioni CP+RS, rendiconto 2024

Numero 4/2025

1

Anche in questo caso Firenze emerge nettamente e si caratterizza sicuramente anche al di fuori della regione, oltre che per il dato assoluto anche per l'altissima incidenza dell'IdS sul totale delle risorse tributarie. A forte distanza la segue il terzetto di città d'arte Lucca-Pisa-Siena e più indietro i principali centri marittimi e dell'interno.

Passando agli aspetti normativi, la legge prevede che l'imposta possa essere istituita dai comuni capoluogo, dalle unioni di comuni e da quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Il consiglio comunale approva il regolamento, sentite le associazioni di categoria, mentre la giunta comunale definisce le tariffe entro i limiti di legge. Dal 2025, con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024, le tariffe potranno arrivare fino a 10 euro a notte nei comuni con presenze turistiche superiori a venti volte la popolazione residente ed in quelli coinvolti dal Giubileo.

Il soggetto passivo dell'imposta è l'alloggiato ma il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento, con obblighi di informazione, riscossione e dichiarazione telematica. Dal 2024, anche i portali di prenotazione quali Airbnb e Booking sono tenuti a riscuotere l'imposta per le locazioni brevi, aprendo nuove sfide in termini di controllo e trasparenza. Per inciso, va ricordato che il fenomeno delle locazioni brevi si è in pochi anni sviluppato fino a divenire una caratteristica strutturale (e, in varie zone, maggioritaria) dell'offerta ricettiva dei territori a vocazione turistica.

Purtroppo la perdurante assenza del regolamento governativo previsto quasi quindici anni fa dal comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. 23/2011 (... *“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*...) ha portato a una forte eterogeneità tra i regolamenti comunali, con differenze significative nelle esenzioni, nelle modalità di riscossione e negli adempimenti di comunicazione. È auspicabile un'ulteriore razionalizzazione del sistema, nell'interesse di comuni, gestori delle strutture, ospiti e per il comparto turistico italiano nel suo complesso che ne guadagnerebbe in efficienza e competitività. In questo senso, a nostro parere, l'unico passo di rilievo è stato compiuto con l'introduzione del modello ministeriale di dichiarazione approvato dal Mef con Decreto del 29 aprile 2022 e le cui modalità di trasmissione telematica sono state definite dall'Agenzia delle Entrate.

L'impresa di ottimizzazione non sarà semplice dopo oltre un decennio di “fai da te” da parte dei Comuni. Per tracciare un parallelo molto significativo con l'IMU, si pensi che l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione di un prospetto unificato – richiesto a gran voce dai contribuenti – è stato introdotto dai commi 756-757 della L. 160/2019 ma, dopo vari rinvii (per la definizione tecnica del prospetto, le necessità di omogeneizzazione delle discipline comunali, la messa a punto dell'applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale...), decorre solo dall'anno di imposta 2025.

In proposito, il 12 settembre 2024 era stato attivato un tavolo tecnico per includere una riforma dell'IdS nella manovra finanziaria del 2025 fra Ministero del Turismo il Ministero dell'Economia e l'ANCI. La misura non è stata tuttavia adottata e non si ha notizia di una ripresa dell'iniziativa. I passaggi più rilevanti emersi dalla stampa riguardavano: l'estensione della facoltà di istituzione a tutti i comuni, la semplificazione e riduzione di responsabilità per gli operatori del settore, la commisurazione dell'imposta in base al prezzo del pernottamento.

Una ripresa del progetto sarebbe auspicabile ed occorrerebbe a nostro parere, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale del comune sulla misura del tributo: 1) imboccare senza timore la commisurazione al prezzo, superando l'attuale e poco funzionale articolazione tariffaria in base a categorie, stelle, spighe; 2) sviluppare una piattaforma nazionale di gestione del tributo at-

traverso la quale l'operatore possa adempiere e pagare l'imposta riscossa dal soggiornante ed il comune ricevere le informazioni necessarie all'accertamento ed il relativo gettito; 3) definire una griglia omogenea delle esenzioni, analogamente a quanto fatto in campo IMU con il prospetto unificato di cui sopra; 4) ridurre così di molto le operazioni necessarie nei comuni per il recupero dell'imposta evasa, al fine di superare l'attuale farraginosa seppur lodevole attività che, oggettivamente, sta ottenendo risultati spesso non adeguati e nel complesso molto inferiori a quelli conseguiti sull'evasione IMU e TARI⁵.

Le banche dati connesse all'imposta, quali la BDSR del Ministero del Turismo⁶ e le comunicazioni di cui all'art. 109 del Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (portale *alloggiatiweb*) offrono strumenti utili per il monitoraggio ma a tal fine è necessaria una ulteriore integrazione tra enti locali, ministeri e piattaforme digitali. L'IdS può diventare uno strumento ancor più strategico per i comuni ma ciò richiede il superamento delle criticità attuali: fra di esse la frammentazione normativa, la difficoltà di riscossione, la scarsa comunicazione con i gestori e la limitata trasparenza nell'utilizzo del gettito⁷. Le tecnologie attuali consentono ed anzi impongono l'implementazione di tecnologie e piattaforme più standardizzate ed interoperabili.

* *Esperto di finanza locale, già dirigente finanziario del Comune di Siena*

⁵ Benedetti L., Ferretti C., Lattarulo P. (2025), *Contrasto all'evasione e recupero fiscale delle Amministrazioni Locali*, in corso di pubblicazione.

⁶ L'art. 13-ter D.L. 145/2023, conv. in L. 191/2023, ha previsto dal 2024 l'obbligo per le strutture ricettive e le locazioni brevi in Italia del Codice Identificativo Nazionale univoco, rilasciato dalla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo. Il CIN in alcune regioni ha sostituito il CIR (Codice Identificativo Regionale).

⁷ Fra gli altri F. Foglia, *“Tassa di soggiorno, gettito vicino al miliardo: nuove sfide tra lotta all'evasione e controlli digitali”*, Sole 24 Ore NT+, 1 luglio 2025.

L'imposta di soggiorno: evoluzione e prospettive di riforma

Mauro Casavecchia*


Diffusione territoriale e dinamiche del gettito

Introdotta dal decreto legislativo n. 23 del 2011 nell'ambito del federalismo fiscale municipale come tributo locale da applicare ai turisti che pernottano nelle strutture ricettive, l'imposta di soggiorno risponde a una duplice finalità: da un punto di vista fiscale, contribuisce al rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti locali; in ambito extrafiscale, mira a promuovere la sostenibilità turistico-ambientale dei territori, finanziando interventi in materia di turismo, manutenzione urbana, valorizzazione del patrimonio culturale e gestione dei servizi pubblici locali.

A partire dal 2012, anno della sua effettiva introduzione, l'imposta di soggiorno ha conosciuto una diffusione progressiva, in parallelo con la crescente rilevanza del fenomeno turistico nel Paese. Nel 2024 il tributo risulta applicato in 1.622 comuni – compresi quelli associati in unioni – per una quota che corrisponde al 20,5% dei municipi italiani (Graf. 1).

Grafico 1.

EVOLUZIONE DEL NUMERO DI COMUNI CHE APPLICANO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DELLE PRESENZE TURISTICHE



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e SIOPE

Le ragioni di questa espansione sono molteplici. In primo luogo, l'aumento dei flussi turistici ha accresciuto l'esigenza di gestire in modo sostenibile l'impatto del turismo sui territori. Difatti, l'attività turistica può costituire un'importante leva di sviluppo locale, tuttavia al tempo stesso in alcune aree può generare fenomeni di sovraffollamento, con ripercussioni negative sul tessuto sociale e sulla qualità della vita dei residenti.

In secondo luogo, l'imposta di soggiorno rappresenta uno dei pochi strumenti di cui i comuni dispongono per recuperare margini di autonomia finanziaria, in un contesto caratterizzato da una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali – almeno in termini reali – e da vincoli di bilancio sempre più stringenti, che richiede ai comuni una maggiore capacità di autoproduzione di entrate e attenzione nella gestione finanziaria per garantire i servizi con risorse limitate.


Infine, un ulteriore elemento di attrattività per le amministrazioni locali risiede nella natura stessa del tributo: esso grava sui turisti non residenti e non comporta, pertanto, costi diretti per la popolazione locale, riducendo il rischio di impatti politici negativi.

Parallelamente alla diffusione territoriale, anche il gettito derivante dall'imposta ha registrato una crescita significativa.

Nel 2024 gli introiti complessivi hanno raggiunto i 761,2 milioni di euro, superando il miliardo se si include il "contributo di soggiorno" applicato dal Comune di Roma, che adotta un regime differenziato con tariffe fino a 10 euro per notte (Graf. 2).

Grafico 2.

GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (MLN €)




Fonte: elaborazioni su dati SIOPE e Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno di JFC

L'imposta incide per circa il 3% sul totale delle entrate tributarie comunali italiane, considerando anche quelle dei comuni che non la applicano (Graf. 3). Nei centri turistici più rilevanti, tale quota cresce in modo considerevole: a Firenze il gettito rappresenta quasi un quinto delle entrate tributarie (19,9%), a Rimini l'11,8%, a Venezia il 9,5%, mentre in alcune località minori tocca soglie anche più elevate (Sorrento 32,2%, Castelrotto 43,9%).

Per dare una misura dell'importanza di questa fonte, l'introito dell'imposta di soggiorno è equivalente a un sesto dell'intera addizionale comunale IRPEF (sempre considerando anche i comuni che non la applicano) e non di rado, nei comuni a maggiore vocazione turistica, la supera o ne è addirittura un multiplo. In alcune province ad alta intensità turistica, come in Alto Adige, il gettito medio pro capite sfiora i 170 euro per residente (Graf. 4).

Grafico 3.

INCIDENZA DEL GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO SUL TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. 2024



N.B. Al denominatore tutti i comuni che applicano o non applicano l'imposta di soggiorno
Fonte: elaborazioni su dati SIOPE


Federalismo in Toscana

Numero 4/2025

4

Grafico 4.

GETTITO DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PROVINCIA PER RESIDENTE. 2024



N.B. Ai denominatore tutti i comuni che applicano o non applicano l'imposta di soggiorno. Nelle province in giallo non risultano introiti da imposta di soggiorno.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e SIOPE

Criticità del sistema e prospettive di riforma

Recentemente l'imposta di soggiorno è stata oggetto di un ampio dibattito tra Governo, amministrazioni comunali e associazioni di categoria, volto a rivederne struttura, importi e finalità. La proposta di revisione, condivisa con ANCI, prevedeva l'estensione della possibilità di applicare il tributo, la revisione delle aliquote e l'introduzione di nuove modalità di riscossione. Tra le novità più rilevanti vi è l'introduzione di aliquote fisse crescenti per classi di prezzo della struttura ricevitoria, anziché per categorie di offerta (ad es. numero di stelle), calcolate per camera e non per turista, al fine di rendere il gettito più proporzionato alla capacità contributiva. Altro elemento fortemente qualificante è l'estensione a tutti i comuni della possibilità di applicare il tributo, superando le attuali limitazioni normative. Oggi, infatti, gli spazi di autonomia per i comuni sono piuttosto ridotti, da un lato a causa dei vincoli di eleggibilità (solo i comuni che rispondono ad alcuni requisiti sono titolati ad applicarla), dall'altro lato perché la legge impone un tetto sull'imposta massima ammissibile.

Le criticità del sistema attuale derivano principalmente dall'assenza di una disciplina attuativa uniforme a livello nazionale: dal momento che il regolamento quadro previsto in origine dalla normativa non è mai stato adottato, ogni comune ha finito per disciplinare l'imposta in modo autonomo, determinando così un'elevata eterogeneità nei regolamenti locali, con ampie differenze nelle tariffe, nei limiti di durata del soggiorno soggetto a imposta, nelle esenzioni e nelle modalità di riscossione.

Anche a livello regionale il quadro appare frammentato. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, il turismo è divenuto materia di competenza esclusiva delle Regioni, che hanno legiferato in modo differente in merito all'individuazione dei comuni abilitati all'applicazione del tributo. La normativa di riferimento stabilisce infatti che l'imposta di soggiorno

non possa essere introdotta solo da specifiche categorie di enti locali: i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni, le isole minori e i comuni inseriti negli "elenchi regionali delle località turistiche e città d'arte".

Quest'ultimo requisito, apparentemente tecnico, ha assunto un rilievo determinante, poiché ha richiesto alle Regioni la definizione di tali elenchi. Alcune Regioni non hanno mai proceduto alla pubblicazione dell'elenco; altre, invece, hanno adottato un approccio più estensivo, includendovi l'intero territorio regionale, una scelta che però è stata oggetto di impugnazione da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali, che l'hanno ritenuta non conforme alla ratio della norma.


Ne è derivato un quadro frammentato e disomogeneo, in cui la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno dipende non solo dalle caratteristiche del territorio o dalla volontà dell'amministrazione comunale, ma anche dal diverso grado di attuazione delle normative regionali.

Eppure, la difficoltà nel determinare l'appartenenza a un elenco di località turistiche potrebbe essere agevolmente superata ricorrendo a criteri omogenei, quali ad esempio quelli proposti da Istat nel 2022 per classificare i comuni italiani in base alla "densità turistica", attraverso indicatori di dotazione ricettiva, flussi di presenze e peso delle attività *tourism oriented*. Questo tipo di categorizzazione individua 6.222 comuni turistici – appartenenti a una o più categorie di vocazione prevalente – e 1.704 comuni definiti come "non turistici".

L'analisi incrociata tra questa tassonomia e l'adozione del tributo mostra una chiara correlazione: nel 2024 la quota di comuni che riscuotono l'imposta di soggiorno aumenta al crescere della densità turistica, a partire dai livelli esigui delle località con vocazione bassa o nulla, fino a raggiungere il 32,3% e il 64,4% in quelle a densità turistica alta o molto alta, rispettivamente (Graf. 5).

Grafico 5.

COMUNI CHE APPLICANO L'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER DENSITÀ TURISTICA. 2024




Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e SIOPE

Tuttavia, permangono ampi margini di discrezionalità: esistono comuni scarsamente vocati al turismo che pure hanno introdotto il tributo, così come ci sono territori ad alta intensità turistica che non lo applicano, consentendo in questo modo la presenza di quote significative di flussi turistici non soggetti a tassazione. A livello nazionale, il 10,9% delle presenze turistiche nel 2024 si è concentrato in comuni privi di imposta di soggiorno, con punte superiori al 20% in regioni come Lombardia, Piemonte, Marche, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise (Graf. 6). Se l'imposta fosse stata adottata in ogni comune, applicando tariffe analoghe a quelle medie regionali, il potenziale incremento di gettito sarebbe stimabile intorno al +12,5%, per un valore di circa 95 milioni di euro.

Grafico 6.

PRESenze TURISTICHE NEI COMUNI PER APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. 2024



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e SIOPE

Un altro aspetto critico del sistema attuale riguarda le modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta. Secondo la normativa vigente, il gettito deve essere destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo, di manutenzione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali (art. 4, comma 1, d.lgs. 23/2011). Tuttavia, la formulazione ampia della norma – sia con riferimento ai “beni culturali e ambientali” sia ai “servizi pubblici locali” – consente interpretazioni estensive, spesso tali da snaturarne la funzione originaria.

Non di rado, soprattutto nei comuni di piccole dimensioni, le entrate vengono utilizzate non solo per promuovere il territorio, ma anche per coprire disavanzi di bilancio o per finanziare interventi non strettamente turistici, come la manutenzione di infrastrutture e servizi generali. Tale prassi è stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, la quale ha più volte ribadito che le entrate devono essere rivolte esclusivamente al finanziamento diretto e immediato di interventi strettamente connessi all’ambito turistico, richiamando la necessità di un vincolo di destinazione più stringente, in linea con la volontà del legislatore.

Eppure, la teoria economica consentirebbe di interpretare l'imposta di soggiorno alla stregua di un “tributo ambientale”, come strumento compensativo delle esternalità negative generate dal turismo – consumo di risorse, inquinamento, congestione – e quindi come forma di riequilibrio fiscale tra visitatori e residenti. Questa prospettiva giustificherebbe un ampliamento della casistica nella destinazione del gettito e,

in effetti, sembra essersi mossa proprio in questa direzione la legge di bilancio 2024 quando ha esteso l'utilizzo dell'imposta di soggiorno anche al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti (art. 1, comma 493, L. 213/2023). Se si consolidasse ulteriormente un approccio simile, le risorse potrebbero essere utilmente destinate anche a contrastare criticità sociali più generali (si veda, ad esempio, la proposta di destinare parte dell'introito alla mitigazione dell'aumento dei canoni di locazione nelle città universitarie).

Sembra invece andare in altra direzione la legge di bilancio attualmente in discussione che – oltre a prorogare l'aumento dell'imposta di soggiorno già in vigore anche per il 2026 – prevede l'acquisizione al bilancio statale del 30% del gettito aggiuntivo per finanziare il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e quello per l'assistenza ai minori. Questa ipotesi appare in contrasto con il federalismo fiscale municipale: se approvata, ridurrebbe l'autonomia finanziaria dei comuni trasferendogli oneri propri dello Stato e snaturerebbe la funzione dell'imposta, sottraendo risorse alle politiche turistiche locali.

Verso un modello sostenibile e trasparente di fiscalità turistica

In conclusione, la revisione dell'impianto normativo dell'imposta di soggiorno – la quale rappresenta ormai una componente strutturale della finanza locale, con un peso crescente sia in termini di gettito sia di funzione regolativa del fenomeno turistico – potrebbe costituire un'occasione per superare la frammentazione regolamentare e garantire maggiore uniformità territoriale, a partire dall'estensione generalizzata a tutti i comuni della possibilità di introdurla, oltre che per definire con chiarezza il vincolo di destinazione, estendendolo anche a finalità ambientali e sociali.

Sarebbe opportuno inoltre anche mettere in atto strumenti più efficaci di trasparenza e rendicontazione sull'utilizzo del gettito: una maggiore chiarezza nella destinazione delle risorse contribuirebbe non solo a garantire la corretta applicazione del vincolo di legge, ma anche a rafforzare la legittimazione del tributo agli occhi della cittadinanza e degli operatori economici coinvolti, che spesso percepiscono l'imposta come un onere aggiuntivo privo di ricadute dirette sul miglioramento dell'offerta turistica o dei servizi territoriali.

Se orientata in questa direzione, la riforma potrebbe ambire a trasformare l'imposta di soggiorno da mero strumento di prelievo a leva di sviluppo sostenibile, capace di coniugare esigenze fiscali, tutela ambientale e qualità dell'esperienza turistica.

*Agenzia Umbria Ricerche - AUR

Quali comuni scelgono di applicare l'imposta di soggiorno e perché

Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo*

La legge di Bilancio per il 2026 interviene, tra l'altro, sull'imposta di soggiorno, una fiscalità comunale di crescente interesse, sia per le dimensioni degli importi conseguente all'evoluzione del flusso di visitatori, che per l'importanza che questa può assumere in termini di regolazione dei flussi nelle città più attrattive. Tra le proposte della legge, oltre alla possibilità di aumento delle aliquote, c'è anche l'ipotesi di destinare una parte delle risorse allo Stato, un elemento questo molto controverso. Secondo questa logica, infatti, i comuni dovrebbero diventare "esattori dello stato" (sulla base di una ricorrente dizione dei comuni), anche se non direttamente a danno dei propri cittadini.

Se solo una parte dei Comuni fino ad oggi poteva applicare questa fiscalità (i comuni turistici sulla base di classificazioni regionali), anche tra quelli che potevano, solo una quota ha scelto effettivamente di applicarla. Individuare le caratteristiche di questi enti, rispetto all'insieme dei comuni potenziali, fornisce qualche informazione sulle prospettive di un allargamento di tale fiscalità all'esterno degli attuali limiti. In altri termini la legge di Bilancio lascia spazi di aumento del prelievo e di estensione del bacino dei potenziali beneficiari, ma quanti potranno essere effettivamente gli enti interessati rispetto alla proporzione di applicazione attuale?

Introduzione

Negli ultimi decenni il turismo è divenuto uno dei settori economici più dinamici a livello globale, capace di generare ricchezza, occupazione e sviluppo territoriale. Tuttavia, questa crescita non è priva di effetti collaterali. In molte destinazioni, soprattutto quelle ad alta attrattività culturale e paesaggistica, la concentrazione di flussi turistici esprime una propria domanda di servizi che finiscono con l'alterare l'equilibrio economico, sociale e ambientale delle comunità locali.

Il turismo, e più ancora l'overtourism, infatti, genera esternalità negative significative: incremento dei prezzi degli immobili e dei beni di consumo, congestione urbana, degrado del patrimonio artistico e naturale, riduzione della qualità della vita dei residenti e, in alcuni casi, perdita dell'autenticità delle destinazioni. Questi effetti ricadono sulla collettività, che spesso sostiene costi che non necessariamente sono compensati dai benefici economici derivanti dal turismo stesso.

Per rispondere a tali problematiche, molte amministrazioni locali hanno introdotto strumenti di regolazione, da un lato, e di compensazione fiscale, dall'altro. Tra questi, un ruolo centrale è ricoperto dall'imposta di soggiorno, un tributo applicato ai pernottamenti dei turisti nelle strutture ricettive. Essa rappresenta non solo una fonte di entrate per i comuni, ma anche un mezzo per internalizzare le esternalità negative del turismo di massa, consentendo di reinvestire le risorse raccolte in interventi di tutela ambientale, manutenzione del patrimonio culturale e miglioramento dei servizi pubblici.

In questo senso, l'imposta di soggiorno può essere interpretata come uno strumento di politica economica correttiva, volto a riequilibrare il rapporto tra turismo e sostenibilità, promuovendo un modello di sviluppo più responsabile e rispettoso dei territori e delle comunità che li abitano.

Ma neanche l'imposta di soggiorno è esente da criticità. Alcuni osservatori sostengono che la tassazione può ridurre il flusso dei visitatori e, di conseguenza, rendere una destinazione meno competitiva rispetto ad altre. Altri, invece, sottolineano che le entrate riscosse attraverso l'imposta non sempre vengono reinvestite direttamente nella mitigazione degli

impatti turistici. Nonostante queste osservazioni, l'imposta rimane uno degli strumenti più concreti a disposizione dei Comuni per gestire il delicato equilibrio tra i benefici economici del turismo e i costi sociali e ambientali che esso comporta.

Nonostante la sua utilità, va sottolineato che non tutti i Comuni italiani applicano l'imposta di soggiorno e che le modalità di introduzione e gestione variano notevolmente. Infatti, ad oggi, l'imposta di soggiorno può essere adottata solo dai Comuni capoluogo di provincia, da quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte e da altri Comuni, non capoluogo e non necessariamente turistici, se la legge regionale lo consente.

Questo rende particolarmente interessante investigare i motivi della sua mancata applicazione: da un lato, come precedentemente considerato, alcuni Comuni temono che la tassa possa ridurre la competitività turistica rispetto a località vicine; dall'altro, l'introduzione richiede capacità amministrativa e sistemi di controllo che non tutti possiedono. Anche fattori politici, culturali e la tipologia di turismo presente possono giocare un ruolo: ad esempio, città con flussi più ridotti o con turismo prevalentemente giornaliero possono non sentire la necessità di introdurre una nuova tassa. Analizzare questo tipo di scelte consente di comprendere meglio come i Comuni riescano a bilanciare la gestione dei flussi turistici con la tutela della collettività.

L'imposta di soggiorno

L'ottimo andamento del turismo dopo la crisi pandemica del 2020 ha determinato effetti anche sui Comuni nei quali è in vigore l'imposta di soggiorno. Nel 2023, nei 1259 enti che applicano la cosiddetta "tourist-tax", le presenze turistiche (circa 340 milioni, su un totale di presenze sul territorio nazionale di 450 milioni) hanno consegnato un gettito di 617 milioni di euro¹, in crescita rispetto all'anno precedente del 20%.

Anche per il 2026 è atteso un ulteriore incremento del gettito, sia per effetto delle previsioni sul settore turistico, sia a causa delle modifiche inserite all'interno della manovra di bilancio. Come già anticipato, infatti, la Legge di Bilancio per il 2026 potrebbe introdurre un nuovo assetto per la tassa di soggiorno, confermando la possibilità per i Comuni di incrementare le tariffe applicate ai pernottamenti turistici. Il provvedimento stabilisce inoltre che il 30% del maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nel 2026 venga destinato al bilancio statale per contribuire a due fondi assistenziali nazionali. Il primo è il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (legge 213/2023, art. 1, c. 213, lettera a), l'altro è il fondo per il sostegno ai minori ospitati in case-famiglia (legge 207/2024, art. 1, c. 759). Il restante 70% continuerà a finanziare interventi comunali in ambito turistico, culturale e ambientale.

In particolare, sulla base delle indicazioni introdotte nella bozza della manovra, i capoluoghi di provincia potranno applicare tariffe fino a 7 euro a notte, mentre le città d'arte potranno raggiungere i 12 euro. Nei Comuni interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, infine, il limite potrà essere ulteriormente innalzato di 5 euro. Guardando alle città più turistiche e alla tassazione attuale, Roma detiene l'aliquota più elevata, con importi compresi tra 4 e 10 euro a notte a seconda della categoria ricettiva. Firenze conferma il range tra 3,5 e 8 euro, Milano potrebbe prevedere tariffe fino a 10 euro in

¹ Il dato, che si riferisce agli accertamenti, proviene dai Certificati di Conto Consuntivo degli enti ed è stato ottenuto consultando la piattaforma AidaPA.

concomitanza con gli eventi olimpici e Venezia applica attualmente una tassazione variabile da 2 a 7,5 euro, cui si aggiunge il contributo d'accesso giornaliero di 5 euro. Napoli e Bologna si attestano rispettivamente su 5 e 4,5 euro.

L'attuale gettito dell'imposta di soggiorno (2023, ultimo anno disponibile) nelle principali città italiane (che rappresenta il 65% del gettito nazionale) è naturalmente concentrato nei centri maggiori con un più alto numero di presenze turistiche. In primo luogo, Roma², che accumula 165 milioni di euro all'anno. E poi Firenze che applica una aliquota più alta³ e incassa quasi 72 milioni di euro. Nel mezzo Rimini, che potendo contare su molti turisti (6,7 milioni di presenze all'anno) applica aliquote molto inferiori.

Tabella 1.
PRESENZE TURISTICHE E IMPOSTA DI SOGGIORNO IN ALCUNI CENTRI ITALIANI.
2023

Valori in milioni, milioni di euro e euro per presenza turistica

Città	Presenze turistiche (milioni)	Imposta di soggiorno (milioni)	Pernottamento Medio (giorni)	Aliquota implicita (euro per presenza turistica)
Roma	37,3	165,0	4,2	4,4
Venezia	12,6	38,2	2,2	3,0
Milano	12,5	64,0	2,2	5,1
Firenze	9,2	71,6	2,4	7,6
Rimini	6,7	11,0	3,7	1,6
Napoli	3,6	18,2	2,8	5,0
Bologna	3,6	12,7	2,1	3,5
Torino	3,5	10,1	2,5	2,9
TOTALE	88,8	390,9	2,9	4,4

Fonte: elaborazioni IRPET su dati Bdap e ISTAT

Come già anticipato, nel caso la riforma fosse adottata e quindi dovesse essere concesso agli enti di applicare aliquote più alte, il quadro appena descritto potrebbe parzialmente modificarsi.

L'obiettivo dichiarato all'interno della Legge di Bilancio, infatti, è quello di incrementare il gettito. Tuttavia, il provvedimento ha suscitato critiche da parte degli enti locali e delle associazioni di categoria. L'ANCI, ad esempio, ha espresso preoccupazione per la riduzione dell'autonomia finanziaria degli enti a seguito della quota da assegnare allo Stato, mentre le organizzazioni del settore alberghiero e turistico (Confindustria Alberghi, Federalberghi, Assoturismo) hanno segnalato il rischio di un impatto negativo sulla competitività e sulla domanda interna.

In ogni caso, anche se la riforma non dovesse essere applicata secondo quanto anticipato finora, può essere interessante comprendere quali siano i drivers che regolano l'applicazione dell'imposta da parte dell'amministratore pubblico, anche nell'ottica di valutare gli eventuali incrementi di gettito. Attraverso l'utilizzo di un modello di regressione Probit spaziale, utilizzato su tutti i Comuni definiti turistici dall'indicatore di densità turistica Istat, si sono esplorate le caratteristiche degli enti che, potendo istituire l'imposta⁴, l'hanno poi effettivamente introdotta.

² La città di Roma Capitale gode di una disciplina che consente di applicare un importo massimo dell'imposta di soggiorno pari a 10 euro per notte.

³ La tariffa più alta di Firenze deriva da una decisione dell'allora sindaco Dario Nardella di aumentare l'imposta di soggiorno a partire dal 1° aprile 2023, ponendo il valore massimo a 8 euro anziché a 5 euro.

⁴ Non tutti gli enti possono, infatti, introdurre l'imposta di soggiorno. I criteri di eleggibilità si riferiscono, in particolare, al numero di presenze turistiche e al fatto di essere un comune capoluogo di provincia. Tali criteri, tra l'altro, vengono definiti a livello regionale con la pubblicazione di liste contenenti gli enti che possono effettivamente applicare il tributo, ma questa informazione non è disponibile per tutte le regioni. Per questo, allo scopo di identificare i comuni eleggibili, si è fatto riferimento all'indicatore Istat sulla densità turistica.

Dati e metodologia

L'introduzione dell'imposta di soggiorno è stata oggetto di numerosi studi sia in Italia che in Europa. La letteratura scientifica si è concentrata, in particolare, sugli effetti della tassazione sui flussi turistici, sui diversi approcci metodologici per valutarne l'efficacia e sulle molteplici determinanti che ne influenzano l'adozione. In questo ultimo caso, tra i fattori più rilevanti (Tab. 2) emergono il livello di pressione turistica sul territorio, la capacità fiscale dei comuni e le caratteristiche sociodemografiche della popolazione locale. A livello europeo, inoltre, gli studi evidenziano anche l'importanza della competitività delle destinazioni turistiche, dell'accettazione della tassa da parte dei turisti e della sua funzione come strumento per promuovere la sostenibilità ambientale e la gestione dei flussi turistici.

Naturalmente i motivi per i quali un ente può decidere di non applicare l'imposta sono vari e connessi per lo più ad altre politiche fiscali adottate dal Comune a sostegno del potere di acquisto delle famiglie; all'utilizzo di altre forme di entrata (IMU, ad esempio) per il finanziamento dei propri bilanci; alla situazione finanziaria generale e al grado di autonomia dell'ente; o ancora al desiderio di un maggiore consenso politico da parte dei cittadini. Inoltre, su tale scelta può incidere anche il comportamento imitativo tra enti, già rilevato per l'imposta sulla proprietà residenziale (Bocci et al., 2019⁵).

Tabella 2.

PRINCIPALI FATTORI CHE SONO STATI INDIVIDUATI NELLA LETTERATURA EUROPEA COME DETERMINANTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Pressione turistica	L'introduzione dell'imposta di soggiorno è più probabile quando la pressione turistica (congestione) è molto rilevante.
Capacità fiscale locale	L'imposta di soggiorno rappresenta una fonte di gettito per i comuni, soprattutto in un contesto di riduzione dei trasferimenti statali. Inoltre, genera entrate senza aumentare la pressione fiscale interna.
Caratteristiche sociodemografiche	La composizione della popolazione locale può influenzare la decisione di introdurre l'imposta, in quanto le comunità con una maggiore presenza di residenti anziani o con minori risorse potrebbero essere più inclini a farlo per finanziare servizi locali.
Competitività turistica	L'introduzione dell'imposta deve essere valutata anche in funzione del rischio di compromettere la competitività turistica di un luogo.
Accettazione da parte dei turisti	La disponibilità dei turisti a pagare l'imposta è influenzata dalla percezione della qualità dei servizi ricevuti e dalla trasparenza nell'uso delle entrate.
Impatto ambientale e sostenibilità	In alcune destinazioni, l'imposta di soggiorno è stata introdotta come strumento per finanziare iniziative di sostenibilità ambientale e gestione dei flussi turistici.

Fonte: varie

Sulla base delle indicazioni fornite dalla letteratura, la stima delle determinanti legate all'adozione dell'imposta dei comuni italiani poggia su un set di indicatori che prende a riferimento vari ambiti. In primo luogo, quello associato alla pressione turistica, misurato dal numero di presenze turistiche per abitante, nell'ipotesi che l'introduzione di una tassa sul turismo sia più allettante in un contesto di maggiore congestione. In secondo luogo, si considera l'ambito connesso alla capacità fiscale dell'ente (autonomia tributaria), tenendo conto che l'adozione dell'imposta di soggiorno possa essere meno appetibile per gli enti che già godono di una maggiore autonomia finanziaria. In terzo luogo, si includono le caratteristiche sociodemografiche

⁵ Bocci C., Ferretti C., Lattarulo P. (2019), "Spatial interactions in property tax policies among Italian municipalities", *Regional Science*, 98, (1), 371-391.

dell'ente, nell'eventualità che la necessità di disporre di maggiori risorse da destinare alla popolazione più fragile (come gli anziani), possa indurre all'adozione dell'imposta. Infine, si sono considerati altri due ambiti: quello correlato al personale (e anche alla spesa per il personale), poiché si presuppone che l'introduzione del tributo possa essere facilitato dalla presenza di personale specializzato, e quello spaziale, nell'ipotesi che la scelta di applicare l'imposta sia più probabile in enti limitrofi per effetto di fenomeni imitativi.

Una volta identificato il set di variabili indipendenti, viene stimato un modello di probabilità Probit (Bellio e Varin, 2005⁶) che va ad indagare quanto la probabilità di applicare l'imposta sia correlata a specifici attributi dell'ente.

Inoltre, per tenere conto dell'eventuale presenza di correlazione spaziale nei comportamenti comunali, all'interno del modello (Spatial Lag Probit Model (SLPM)) è stata inserita una matrice delle distanze tra i vari Comuni.

In tal modo, il modello utilizzato ha la forma:

$$P(y_i^*) = \rho \sum W_{ij} y_j + X_i \beta + \epsilon$$

dove X è il vettore delle esplicative, W è la matrice delle distanze e ρ è il coefficiente di autocorrelazione spaziale nella variabile dipendente.

Come già anticipato, la stima del modello Probit, ci consente di individuare alcune caratteristiche degli enti che, potendola applicare, decidono di istituire l'imposta⁷ (Tab. 3). Questo modello, infatti, stima la probabilità che un evento si verifichi (in questo caso, che un comune applichi l'imposta di soggiorno) in funzione di una serie di caratteristiche socioeconomiche e istituzionali.

In generale, i coefficienti indicano come varia la probabilità al crescere di una determinata variabile. Per questo, un coefficiente positivo aumenta la probabilità di applicare l'imposta; un coefficiente negativo la riduce.

Tabella 3.
RISULTATI DELLA STIMA PROBIT

	Estimate	Std. Dev	p-level	
Intercetta	-1.34900	0.27610	0.00000	***
Presenze turistiche pro capite	0.00539	0.00056	0.00000	***
Reddito IRPEF per abitante	0.00003	0.00001	0.00000	***
Popolazione	0.00000	0.00000	0.41980	
Dummy sud	0.11420	0.05523	0.01820	*
Dummy capoluoghi di provincia	1.24000	0.14280	0.00000	***
Addetti nelle unità locali pro capite	0.00222	0.16690	0.49560	
Autonomia tributaria (al netto dell'imposta di soggiorno)	0.26370	0.13940	0.02780	.
(Entrate-spese)/entrate	0.15800	0.17330	0.18090	
Età del sindaco	-0.00143	0.00227	0.26540	
Mesi in carica del sindaco	0.00092	0.00149	0.07050	.
Spesa corrente pro capite	0.00009	0.00004	0.00460	**
% Di personale PA con laurea	0.25260	0.17790	0.07950	
% Popolazione > 65 anni	0.03687	0.53990	0.47440	
Numero di occupati PA pro capite	0.00005	0.00017	0.00380	**
Dummy aree interne	-0.19560	0.07360	0.00320	**
Rho	0.71580	0.01473	0.00000	***

Significance codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 '1

⁶ Bellio R. & Varin C. (2005), "A pairwise likelihood approach to generalized linear models with crossed random effects", *Statistical Modelling-STAT MODEL.*, 5, 217-227, 10.1191/1471082X05st095oa.

⁷ Come già sottolineato, gli enti che applicano l'imposta sono individuati come quelli che percepiscono il gettito per la tassa di soggiorno. Gli enti, invece, che possono applicarla sono individuati come quelli indicati da ISTAT nel calcolo della densità turistica.

I risultati del modello Probit evidenziano che la probabilità di adozione dell'imposta di soggiorno da parte dei comuni italiani è fortemente influenzata da fattori di natura economica e amministrativa, mentre risultano meno rilevanti le variabili demografiche e politiche. Naturalmente, le presenze turistiche pro-capite mostrano un effetto positivo e altamente significativo, confermando che la vocazione turistica del territorio rappresenta la principale determinante della decisione di introdurre la tassa. Il reddito medio pro-capite esercita un'influenza positiva e statisticamente robusta, suggerendo che i comuni più ricchi, caratterizzati da una base imponibile più solida e da una maggiore capacità amministrativa, tendono ad adottare più frequentemente strumenti di fiscalità locale aggiuntiva.

Tra i fattori istituzionali, la condizione di capoluogo di provincia, rispetto al resto dei comuni idonei all'applicazione, risulta fortemente significativa e positivamente correlata con la probabilità di applicazione dell'imposta. Ciò riflette sia la maggiore attrattività turistica di tali comuni, sia la loro più elevata capacità organizzativa e finanziaria. Anche la spesa corrente pro-capite e il numero di occupati nella pubblica amministrazione mostrano effetti positivi e significativi, indicando che i comuni con strutture amministrative più complesse e livelli di spesa più elevati tendono a ricorrere maggiormente a entrate proprie per sostenere i servizi offerti. Inoltre, ha un effetto positivo anche la durata in carica del sindaco, a dimostrazione di come la scelta di applicare l'imposta sia più probabile in enti dove il sindaco è alla fine del proprio mandato.

Viceversa, la localizzazione in aree interne presenta un effetto negativo e significativo, suggerendo che i comuni più periferici o meno accessibili mostrano una minore propensione all'adozione dell'imposta, a prescindere dalla presenza turistica e da vincoli amministrativi stringenti. L'autonomia tributaria (calcolata al netto dell'imposta di soggiorno) esercita un effetto positivo, sebbene solo debolmente significativo, coerente con l'idea che i comuni dotati di maggiore libertà fiscale siano più inclini a introdurre nuove imposte locali.

Infine, il parametro di autocorrelazione spaziale ($\rho = 0.716$, altamente significativo) segnala una forte dipendenza spaziale nelle decisioni di policy: la scelta di applicare l'imposta di soggiorno tende a diffondersi per imitazione o effetto emulativo tra comuni geograficamente vicini. Tale risultato suggerisce che le politiche fiscali locali non si sviluppano in modo isolato, ma risentono del comportamento dei territori contigui, delineando un quadro di interdipendenza territoriale nella governance fiscale locale.

Nel complesso, il modello conferma che l'introduzione dell'imposta di soggiorno è associata a un insieme di condizioni strutturali – turistiche, economiche e istituzionali – che riflettono la capacità fiscale e amministrativa dei comuni, più che variabili di natura politica o demografica.

Conclusioni

L'imposta di soggiorno rappresenta non solo una fonte di entrate per i Comuni, ma anche un mezzo per rispondere ai costi pubblici del turismo, se non alle esternalità negative innescate da una eccessiva pressione, consentendo di reinvestire le risorse raccolte in interventi di tutela ambientale, manutenzione del patrimonio culturale e miglioramento dei servizi pubblici. Recentemente l'imposta di soggiorno è stata, tra l'altro, oggetto di ripensamenti che potrebbero portare ad una maggiorazione del gettito soprattutto nei Comuni ad elevata intensità turistica. L'obiettivo dichiarato dal Governo all'interno della Legge di Bilancio, infatti, è proprio quello di incrementare il gettito, nonostante il provvedimento abbia suscitato critiche da parte degli enti locali e delle associazioni di categoria. In ogni caso, anche se la riforma non dovesse essere confermata, sarebbe comunque di interesse comprendere quali siano i drivers che regolano l'applicazione dell'imposta da parte dell'amministratore pubblico.

L'analisi delle determinanti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nei Comuni italiani evidenzia come la scelta di introdurre tale tributo sia il risultato di un complesso equilibrio tra esigenze economiche, capacità amministrative e caratteristiche territoriali. I risultati del modello Probit mostrano che i fattori più rilevanti sono la pressione turistica, la ricchezza del territorio e la struttura organizzativa dell'ente, elementi che riflettono la capacità dei Comuni di trasformare la presenza turistica in una leva di finanziamento locale. L'imposta di soggiorno emerge quindi come uno strumento prevalentemente adottato da amministrazioni dotate di risorse, competenze e un'elevata vocazione turistica, mentre rimane meno diffusa nei contesti periferici o con minore capacità istituzionale. Inoltre, la significativa componente spaziale conferma l'esistenza di fenomeni imitativi tra Comuni vicini, segnalando come le politiche fiscali locali non si sviluppino in modo isolato, ma rispondano anche a logiche di competizione tra destinazioni turistiche. Nel complesso, l'imposta di soggiorno rappresenta non solo una fonte di finanziamento aggiuntiva, ma anche uno strumento di governance del turismo, potenzialmente utile per sostenere modelli di sviluppo

più sostenibili e responsabili. Tuttavia, affinché essa possa davvero contribuire al benessere collettivo e alla tutela dei territori, è fondamentale che le risorse raccolte vengano reinvestite in modo trasparente ed efficace, in interventi che migliorino la qualità della vita dei residenti e l'esperienza dei turisti.

L'analisi dei Comuni che applicano l'imposta di soggiorno assume poi una particolare rilevanza anche alla luce delle novità attese con la Legge di Bilancio per il 2026. È probabile, infatti, che gli effetti sul gettito locale dell'ampliamento dei margini di manovra possano rivelarsi di modesta entità, se si considera il numero dei comuni che non applicano l'imposta nonostante siano autorizzati a farlo e quanti applicano una imposta inferiore a quella consentita. La manovra potrebbe, invece, senza dubbio spingere all'aumento del prelievo tra chi già applica l'imposta, alla luce dell'obbligo di destinare una importante quota dei nuovi gettiti allo Stato.

* IRPET

Federalismo in Toscana

Redazione

IRPET:

Patrizia Lattarulo (Direttore scientifico) e Claudia Ferretti (Responsabile)

Regione Toscana:

Luigi Idili, Giovanni Morandini e Agnese Parrini

Sede di redazione

IRPET:

Villa La Quiete alle Montalve - Via Pietro Dazzi, 1 - 50141 Firenze
Tel. 055/459111 - e-mail: redazione@irpet.it

Numeri precedenti

2016

Federalismo in Toscana n. 1

- “Qualità e completezza degli studi di fattibilità, un fattore di criticità per i progetti di investimento pubblico italiani” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “Problemi e prospettive della valutazione economica pubblica” di *Marco Ponti* (Politecnico di Milano)
- “Le strategie europee per gli investimenti pubblici” di *Francesca Petrini e Claudio Virno* (Esperti)
- “Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti ed il loro utilizzo” di *Agnese Casolari e Alessandro Panaro* (SRM Intesa San Paolo)
- “La valutazione del PUMS di Milano: processo progettuale e supporto alle decisioni” di *Paolo Beria* (DASU, Politecnico di Milano)

Federalismo in Toscana n. 2

- “L’abbandono del patto di stabilità: quante risorse per gli investimenti dei comuni?” di *Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo e Andrea Taddei* (IRPET)
- “Superamento del Patto e revisione della Legge 243: abbiamo scherzato?” di *Andrea Ferri e Giuseppe Ferraina* (IFEL – Dipartimento Finanza Locale)
- “La situazione economico-finanziaria degli enti territoriali della Toscana. L’analisi della Sezione regionale della Corte dei conti” di *Francesca Petrini e Paolo Peluffo* (Corte dei Conti – Sezione Toscana)
- “Dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio in Costituzione” di *Onelio Pignatti* (Regione Emilia-Romagna)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Impatto sulla finanza regionale della legge di bilancio” di *Massimiliano Ferraresi* (Università di Ferrara), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Leonzio Rizzo* (Università di Ferrara & IEB)
- “La spesa sanitaria delle Regioni” di *Roberta Garganase* (IPRES)
- “Competizione per il mercato e concentrazione industriale nei servizi di trasporto pubblico locale: l’esperienza Toscana” di *Patrizia Lattarulo, Mauro Massaro e Leonardo Piccini* (IRPET)
- “Il Settore Pubblico Allargato in Toscana. L’analisi conti pubblici territoriali” di *Irene Tassi* (IRPET)

2017

Federalismo in Toscana n. 1

- “Gli investimenti pubblici tra flessibilità e vincoli di bilancio” di *Maria Cristina Mercuri* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “Quali risorse e quali riforme per il rilancio degli investimenti” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori, Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Interventi sulla fiscalità di impresa: tra cambiamenti strutturali e spinte congiunturali” di *Francesca Gastaldi* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “La promozione delle imprese e dei loro investimenti” di *Marco Mariani* (IRPET)
- Valutazione degli investimenti pubblici in Italia: il caso delle politiche di prevenzione del rischio geologico di *Mauro Grassi* (Direttore di #Italiasicura)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il sistema delle stazioni appaltanti toscane e il processo di aggregazione alla luce del nuovo codice degli appalti” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “La stazione unica appaltante della città metropolitana di Roma” di *Paolo Bero* (Città metropolitana di Roma)
- “La riforma dei contratti pubblici” di *Alberto Cucchiarelli* (ANAC – Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici)
- “La riforma del sistema di affidamento dei contratti pubblici: in ipotesi di integrazione tra le centrali di aggregazione e di committenza” di *Giovanni Forte* (Unione Valdera)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Tax gap regionale efficacia degli strumenti di auditing fiscale” di *Alfonso Carfora, Rosaria Vega Pansini, Stefano Pisani* (Agenzia delle entrate)
- “Le interazioni spaziali nelle politiche fiscali sul patrimonio immobiliare: un’analisi sui comuni italiani” di *Chiara Bocci, Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “I nodi irrisolti della capacità fiscale standard” di *Carmela Brugnano, Giuseppe Ferraina, Larysa Minzyuk* (IFEL, Dipartimento Finanza locale)
- “L’imposta sul reddito d’impresa individuale e di società di persone: la nuova IRI” di *Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo, Irene Tassi* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Investimenti pubblici, risorse e riforme” di *Giuseppe Francesco Gori, Patrizia Lattarulo, Leonardo Piccini* (IRPET)
- “La finanza decentrata, risorse e riforme” di *Claudia Ferretti, Patrizia Lattarulo* (IRPET)

2018

Federalismo in Toscana n. 1

- “Politiche di contrasto all’evasione: la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali” di *Andrea Angeli* (IRPET)
- “Il sostegno della Regione ai Comuni nella lotta all’evasione fiscale” di *Luigi Idili e Agnese Parrini* (Regione Toscana)
- “Riflessioni sul contrasto ad evasione/elusione della fiscalità locale in un Comune di 14.000 abitanti” di *Lorenzo Nesi* (Assessore alle politiche finanziarie del Comune di Montelupo Fiorentino)
- “La lotta all’evasione dell’ecotassa tramite la partecipazione degli enti locali” di *Claudio Sciancalepore* (Università degli studi di Bari)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il regionalismo differenziato tra servizio universale e specificità territoriali” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa), *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Marika Macchi, Alessandro Petretto* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa)
- “Spanish (Regional) Decentralization” di *Laura Varela Candalio* (University of A Coruña)
- “Autonomia scolastica e regionalismo differenziato” di *Santino Piazza* (IRES Piemonte)
- “Regionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della Regione Puglia” di *Roberta Garganese e Iary I. P. Goffredo* (IPRES) e *Benedetto Giovanni Pacifico* (Regione Puglia)

2019

Federalismo in Toscana n. 1

- “La Legge di Bilancio per il 2019 e gli interventi per la spesa degli enti locali” di *Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Legge di Bilancio 2019 e autonomia tributaria: quali prospettive per la finanza comunale?” di *Maria Teresa Monteduro* (Ministero Economia e Finanza)
- “La Legge di Bilancio 2019 e le misure per le Regioni” di *Guido Mazzoni* (Ancrel)
- “Ripristino delle Province, Città Metropolitane e Legge di Bilancio 2019” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Prove di differenziazione. Nuovi compiti delle regioni dopo la riforma delle Province” di *Patrizia Lattarulo e Michele Seremia* (IRPET)
- “Nota sulla definizione dei fabbisogni standard delle Regioni a Statuto Ordinario nelle materie diverse dalla sanità ai sensi del D.L. 50 del 2017” di *Francesco Porcelli* (SOSE Spa)

Federalismo in Toscana n. 3/4

- “Il federalismo asimmetrico nella letteratura internazionale” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze)
- “Regionalismo e riparto di risorse: il metodo del costo storico, del costo medio, dei fabbisogni standard” di *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Effetti finanziari delle richieste di autonomia regionale” di *Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi* (Università degli Studi di Ferrara e IEB, Università degli Studi di Ferrara e Università degli Studi di Parma)
- “Regionalismo differenziato e autonomie speciali: analogie reali o ipotetiche?” di *Alice Valdesalici* (Eurac Research - Istituto di studi federali comparati)
- “Between exit and disintegration: devolution e relazioni intergovernative nel Regno Unito dopo Brexit” di *Gabriella Saputelli* (Ricercatrice presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” - ISSiRFA-CNR)

2020

Federalismo in Toscana n. 1

- “DL 18 marzo 2020: misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La spesa sanitaria toscana e i provvedimenti dell’emergenza Covid-19” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Le amministrazioni locali di fronte all’emergenza sanitaria” di *Claudia Ferretti, Giuseppe F. Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 2

- “I comuni motore degli investimenti, nonostante tutto” di *Carlo Lancia* (ANCE Toscana)
- “Nuove prospettive per le assunzioni negli enti locali? Le assunzioni a tempo indeterminato e le ultime novità del decreto rilancio in materia di personale” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)
- “Entrate locali, nuovi spazi per un efficace recupero fiscale. Le nuove regole per l’agevolazione della riscossione previste dalla Legge di Bilancio 2020” di *Andrea Angeli e Alessandro Canzoneri* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Lavori pubblici tra lockdown e Decreto Semplificazione” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Pubblica amministrazione e investimenti” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Accessibilità materiale e digitale in Toscana” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo e Leonardo Piccini* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Criticità dei lavori pubblici, le opinioni degli enti” di *Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “L’impatto dei fondi di coesione europei sulla spesa per investimenti degli enti locali per le infrastrutture scolastiche. Un viale dei sogni (non ancora) infranti?” di *Santino Piazza e Paolo Feletig* (IRES Piemonte)
- “Riordino delle stazioni appaltanti ed efficienza dei lavori pubblici” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “I piani di investimento di amministrazioni e imprese in vista dell’arrivo delle risorse europee” di *Simone Torricini* (IRPET)

2021

Federalismo in Toscana n. 1

- “Condono e fiscalità regionale, effetti di gettito e sulla compliance” di *Andrea Angeli e Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Maria Grazia Pazienza e Eugenio Palmieri* (Università degli studi di Firenze)
- “La finanza decentrata e le trasformazioni dell’epoca Covid, vecchi e nuovi temi” di *Ernesto Longobardi* (Università degli studi di Bari)
- “I documenti di programmazione e i documenti di economia e finanza delle regioni (DEFR), una rassegna” di *Roberta Garganese* (IPRES)
- “I piani di investimento di amministrazioni e imprese in vista dell’arrivo delle risorse europee” di *Simone Torricini* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Investimenti pubblici, scenari del PNRR” di *Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “L’istituzione di una Service Tax nell’ordinamento tributario dei comuni” di *Alessandro Petretto* (Università degli studi di Firenze)
- “Come cambierebbe il finanziamento delle regioni nel passaggio dall’IRAP all’IRES” di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Maria Grazia Pazienza* (Università degli studi di Firenze)
- “PNRR e riforma del Catasto” di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Letizia Ravagli* (IRPET)
- Total Quality management e recupero fiscale. La sperimentazione della Regione Toscana di *Stefania Vanni* (ACI-Regione Toscana)

Federalismo in Toscana n. 4

- “La gestione dell’istruzione durante la pandemia” di *Silvia Duranti, Claudia Ferretti, Giada Garbini e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La centralizzazione degli acquisti sanitari e il ruolo svolto da centro e regioni nella crisi pandemica” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)

- “Le dinamiche delle relazioni intergovernative stato-regioni durante l'emergenza sanitaria” di *Nicolò Paolo Alessi* (Dottorando di ricerca presso le Università di Verona e Fribourg/ Freiburg (Svizzera) e Junior researcher presso l'Istituto di studi federali comparati di Eurac research)

2022

Federalismo in Toscana n. 1

- “Lo stato dell'arte nell'applicazione dei fabbisogni standard per il servizio di asilo nido” di *Letizia Ravagli* (IRPET)
- “I servizi sociali tra vecchie e nuove disuguaglianze territoriali: risorse aggiuntive e obiettivi di servizio nel fondo di solidarietà comunale” di *Roberta Garganese* (Fondazione IPRES) e *Francesco Porcelli* (Università di Bari)
- “Perequazione e fabbisogni standard del fondo di solidarietà comunale (FSC). Il caso dei comuni dell'Emilia-Romagna” di *Alberto Scheda* (Dirigente Studi e ricerca Finanza locale e spesa P.A. - Regione Emilia Romagna)

Federalismo in Toscana n. 2

- L'efficienza temporale nella realizzazione delle opere pubbliche in Italia di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Nicola Carmine Salerno* (UPB)
- Il servizio ferroviario regionale e gli interventi del PNRR di *Leonardo Piccini* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3/4

- Risorse, territori, istituzioni nell'avvio del PNRR di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Letizia Ravagli* (IRPET)
- Rigenerazione urbana e territoriale nel PNRR di *Laura Fregolent* (Università Iuav di Venezia) e *Elena Franco* (Architetto, esperta di politiche integrate, si occupa di valorizzazione urbana e territoriale. Svolge attività di ricerca e formazione per enti pubblici e privati)
- Accessibilità e equità territoriale nel futuro della Toscana: gli investimenti di PRIIM e PNRR di *Leonardo Piccini* (IRPET)
- Il PNRR della Città metropolitana di Firenze di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)

2023

Federalismo in Toscana n. 1/2

- “Dall'IRAP all'IRES, come cambiano le risorse delle Regioni” di *Claudia Ferretti* (IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Maria Grazia Pazienza* (Università degli studi di Firenze)
- “Gettiti e compliance nella fiscalità regionale, il pagamento del bollo auto in Toscana” di *Damiano Baldaccini* (Collaboratore IRPET)
- “Perequazione e fabbisogni standard del fondo di solidarietà comunale (FSC). Il caso dei comuni dell'Emilia-Romagna” di *Alberto Scheda* (Dirigente Studi e ricerca Finanza locale e spesa P.A. - Regione Emilia Romagna)

Federalismo in Toscana n. 3

- “L'autonomia differenziata: le riforme incompiute e le nuove riforme” di *Patrizia Lattarulo* (IRPET) con la collaborazione di *Marika Macchi* (Università degli studi di Firenze)
- “Perequazione infrastrutturale, i tasselli da (ri)comporre” di *Francesca Petrina* (Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPCoe – NUVAP) e *Nicola Carmine Salerno* (Ufficio Parlamentare di Bilancio – Upb)

Federalismo in Toscana n. 4

- Il pubblico impiego, le criticità strutturali e la collaborazione pubblico-privato nell'attuazione del Piano di Investimenti europei di *Francesco Bogazzi* (IRPET), *Silvia Duranti* (IRPET), e *Valentina Patacchini* (IRPET)
- Il PNRR e le misure per il territorio. Bando “Attrattività dei Borghi” di *Chiara Agnoletti* (IRPET) e *Caterina Fusi* (IRPET)

2024

Federalismo in Toscana n. 1

- “I LEP nel Diritto allo studio universitario” di *Silvia Duranti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “L'assistenza agli anziani non autosufficienti: squilibri territoriali e prospettive di riforma” di *Laura Pelliccia* (Studiosi di politiche sanitarie e di welfare), *Elisabetta Tondini* e *Mauro Casavecchia* (Agenzia Umbria Ricerche)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Tra regole europee e autonomia regionale, la governance multilivello degli investimenti. Il sostegno agli investimenti delle amministrazioni locali: il ruolo delle Regioni e la Legge di Bilancio 145/2018 comma 134” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La spending review che colpisce il PNRR. I dati nazionali” di *Claudia Ferretti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “L'autonomia differenziata, le riforme incompiute e le nuove riforme. Possibili scenari per l'istruzione” di *Silvia Duranti* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La lunga attesa delle Regioni per l'attribuzione della compartecipazione IVA da lotta all'evasione: principi e proposte” di *Antonio Strusi* e *Alberto Baffa* (Regione Veneto)
- “Bilanci comunali. Le entrate dai titoli abilitativi edilizi e le loro destinazioni, 2007-2021” di *Franca Moroni* e *Alberto Scheda* (Regione Emilia-Romagna)
- “Gli asili nido, dentro e fuori il PNRR e le molte incertezze dei Comuni” di *Giuseppe F. Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Il contributo degli enti territoriali al risanamento dei conti pubblici; vincoli europei e Legge di Bilancio 2025” di *Rocco Conte* (Città Metropolitana di Firenze)
- “Gli effetti della rimodulazione del PNRR sul rallentamento delle opere pubbliche” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Maria Rosaria Marino* e *Nicola Carmine Salerno* (UPB)

2025

Federalismo in Toscana n. 1/2

- “Lavoro e competenze nella Pubblica Amministrazione locale in Toscana, tra recenti interventi e prossime riforme” di *Silvia Duranti*, *Patrizia Lattarulo* e *Valentina Patacchini* (IRPET)
- “Dal blocco del turn over al criterio della sostenibilità finanziaria, cosa è cambiato nelle assunzioni dei Comuni” di *Alessandra Scerbo* (Dottoranda dell'Università La Sapienza di Roma e Collaboratrice IRPET)
- “Selezione del personale e assunzioni nell'Amministrazione Pubblica e nei Comuni” di *Francesco Bogazzi* (Collaboratore IRPET), *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Alessandra Scerbo* (Dottoranda Università La Sapienza di Roma - Collaboratrice IRPET), *Francesco Viviani* (Collaboratore IRPET)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Quanto manca nei bilanci comunali di tasse non pagate” di *Luciano Benedetti* (Esperto di finanza locale, già dirigente finanziario del Comune di Siena), *Claudia Ferretti* (IRPET), *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET) e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Modelli di gestione delle entrate: l'esternalizzazione dei servizi da parte delle amministrazioni comunali” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Il recupero fiscale dei Comuni italiani alla luce della bozza di Legge di Bilancio 2026” di *Giuseppe Francesco Gori* e *Patrizia Lattarulo* (IRPET)